

(N. 978-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1950

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti di « tradizionale amicizia » tra l'Italia e la Repubblica Dominicana che vennero interrotti con la dichiarazione di guerra dell'11 dicembre 1941, tra gli Stati Uniti e l'Italia, non furono ristabiliti col Trattato di pace del 10 febbraio 1947, in quanto la Repubblica Dominicana non fruì dell'articolo 88 per ritornare a rapporti di pace con l'Italia. I rapporti diplomatici tra le due potenze peraltro erano stati riallacciati fin dal 26 ottobre 1944.

Dovendosi pur porre un rimedio a questa situazione, venne firmato il 27 settembre 1949, a Ciudad Trujillo, il Trattato di pace, di amicizia e di collaborazione fra l'Italia e la Repubblica Dominicana. Per l'Italia firmò l'onorevole Brusasca al quale all'uopo vennero rilasciate le necessarie credenziali.

L'atto di pace e conciliazione che il Senato è chiamato a ratificare è stato ispirato ad una larga visione di reciproca benevolenza ed a desiderio di fomentare rapporti di particolare amicizia.

Il fatto stesso per il quale i due Governi rinunciano a far valere qualsiasi loro reclamo e quello dei cittadini rispettivi, per atti derivanti dallo stato di guerra, è un indice della cordialità alla quale le Alte Parti contraenti hanno voluto ispirarsi. Naturalmente poi ciascuno Stato assume per sè l'onere di regolare direttamente con i propri cittadini i reclami conseguenti ad atti o misure di guerra. Sono pure revocate tutte le misure restrittive adottate dalle Alte Parti contraenti, durante lo stato di guerra o in conseguenza di essa, nei confronti di cittadini dominicani o italiani e dei loro beni e relative anche alle istituzioni dominicane o italiane. È prevista inoltre la restituzione, al momento della firma del presente Trattato, dei beni o titoli di proprietà relativi ai beni suddetti che si trovino, rispettivamente, in mano dei Governi italiano e dominicano.

L'intendimento poi chiaramente enunciato nell'articolo 4 di volere sviluppare con tutti i mezzi le relazioni fra i due Paesi, allo scopo preciso di rafforzare i vincoli di amicizia e di simpatia fra i due popoli, costituisce la caratteristica di questo Trattato, della quale il Senato apprezzerà, come ha fatto la Commissione tutta, la portata. I due popoli italiano e domi-

nicano riaffratellati intendono apportare poi il loro più efficace contributo alla collaborazione internazionale. Anche il ricorso previsto dall'articolo 5 alla Corte internazionale di giustizia, secondo lo spirito dello Statuto delle Nazioni Unite, per la risoluzione di qualsiasi controversia di carattere giuridico, da non potersi risolvere per via diplomatica, evidenzia l'amicizia alla quale le Alte Parti contraenti intendono ispirarsi nei loro futuri rapporti.

Onorevoli senatori, questo Trattato di pace, che ristabilisce in modo così felice e lusinghiero per l'avvenire l'atmosfera di fratellanza e cordiale benevolenza, tra il popolo dominicano e quello italiano, sia salutato con vivo e speciale compiacimento quale premessa di ulteriori accordi oltre che politici, culturali ed economici col popolo dominicano. Rappresenti esso la nuova formula con la quale siano stretti vincoli di fraterna solidarietà umana con altri popoli, affinché la riaffermata amicizia, dopo l'amara esperienza bellica, trovi tutti rinsaldati in quella precisa volontà di pace che anche questo Trattato consacra.

PASQUINI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.